



Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche

Comune di Loiri Porto San Paolo



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di Loiri Porto San Paolo ai sensi e per gli effetti della L.R. 18 maggio 2006, n°5, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 nelle parti non contrastanti con la normativa regionale, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n°59 che recepisce la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 11/80/CR10a/C11 “Attuazione dell’Art.70, comma 5 del D.Lgs.59/2010 – (Direttiva 2006/123/CE) In materia di Posteggi su aree pubbliche.

All’entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le norme e i regolamenti comunali in materia emanate precedentemente.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- Per il **commercio sulle aree pubbliche**, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- Per **mercato**, l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
- Per **aree pubbliche**, le piazze, i parcheggi, le strade comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata al uso pubblico.
- Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.
- Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ubicato in area diversa di quelle di cui è individuato un mercato, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- Per **autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche**, l’atto rilasciato dall’ente delegato a tale scopo, che autorizza al commercio su aree pubbliche.
- Per **concessione decennale** si intende l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito del mercato o fuori mercato per la durata di 10 anni.
- Per **concessione temporanea**, si intende l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio in occasione di particolari manifestazioni, feste, spettacoli o qualunque assembramento di persone legate ad un evento non ripetuto con cadenza regolare, laddove non sussistano le condizioni per il rilascio della concessione decennale, ad operatori già in possesso di autorizzazioni all’esercizio del commercio su aree pubbliche.
- Per **presenze in un mercato** sono le presenze, comprovate dalla tenuta da parte dei VV.UU. di un apposito registro controfirmato da ogni operatore in sede di sistemazione sul proprio stallo.

- Per **Miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio a condizione che si tratti della stessa categoria merceologica.
- Per **settore merceologico** si intende la tipologia della merce vendibile nel posteggio assegnato.
- Per **spunta**, l'operazione con cui, all'inizio dell'orario di vendita e dopo la verifica delle assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvederà alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato. Allo stesso viene richiesta la firma sul registro presenze per confermare la propria frequenza dell'area mercatale;
- Per **fiera**, manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- Per **posteggio libero**, posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

La disciplina di cui al presente regolamento si applica altresì agli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, relativamente alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci, come disciplinato dal seguente art. 14.

Art. 3 Principi e finalità

Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- La riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali;
- La tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di distribuzione settoriali all'interno dei mercati.
- La promozione del territorio comunale e della Sardegna in generale mediante la vendita di prodotti tipici della Sardegna.

Art. 4 Indirizzi generali di insediamento e di esercizio

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- favorire il servizio di supporto al turismo in tutto il territorio e diventare strumento essenziale per l'ampliamento della stagione turistica.

I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati, prevedendo la presenza di un' adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dell'arredo urbano e ambientale;
- I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche.

Art. 5 Modalità di svolgimento

Il commercio su area pubblica può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative già titolari di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche, rilasciata in qualunque Stato membro dell'Unione Europea mediante l'utilizzo di un posteggio oppure di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, dai soggetti intestatari della Dichiarazione Unica Autocertificativa per l'Avvio delle Attività Produttive (DUAAP), nonché dai soggetti intestatari della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990.

L'operatore per poter esercitare l'attività, deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e deve avere i requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D.lgs 59/2010.

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione della durata minima di 9 anni e massima di 12 anni e per un minimo di 7 anni ed un massimo di 12 anni nei mercatini a carattere turistico.
- b) su qualsiasi area, negli spazi appositamente definiti dal Comune di Loiri Porto San Paolo, purché in forma itinerante e sui posteggi liberi.

L'autorizzazione o altro titolo abilitativo equipollente all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, rilasciati dal Comune sede del posteggio, abilita anche all'esercizio in forma itinerante.

L'autorizzazione o altro titolo abilitativo equipollente all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma, esclusivamente, itinerante sono rilasciati dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività ed abilita anche alla vendita al domicilio del

consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Per il commercio alimentare e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si dovrà dimostrare la disponibilità del mezzo idoneo relativamente ai requisiti igienico-sanitari.

L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01 e successive modifiche.

Art. 5 Istituzione di nuovi mercati

L'istituzione di un nuovo mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

Nella deliberazione devono essere indicati:

- a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità (giornata di svolgimento);
- b) l'organico dei posteggi (il numero complessivo e la ripartizione per tipologie merceologiche);
- c) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- d) eventuali attrezzature pubbliche e servizi comunali.

Nella delibera di istituzione possono essere previste delle "sottotipologie" merceologiche, al fine di garantire un miglior servizio per i consumatori, come previsto dal comma 15 dell'art.15 della L.R. n.5/2006.

Art. 6 Modificazione dei mercati

Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

Nel caso di trasferimento del mercato esistente, l'Ufficio Commercio provvede alla formazione di una graduatoria di tutti gli operatori titolari di concessione nel vecchio mercato, secondo i seguenti criteri inderogabili di priorità:

- a) anzianità nel mercato anche a seguito di sub ingresso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c) in caso di parità al precedente criterio si procederà a sorteggio pubblico, che avverrà alla presenza di n. 1 rappresentante scelto dall'Ufficio Commercio del Comune di Loiri Porto San Paolo tra i componenti delle organizzazioni dei consumatori o delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.

Al sorteggio si procederà tramite estrazione, effettuata da un dipendente estraneo al servizio suddetto, che preleverà da apposito contenitore uno dei fogli sui quali saranno scritti i nominativi dei concorrenti al sorteggio

I titolari di stallo, suddivisi per categoria merceologica, vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta del posteggio nella nuova area mercato.

Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Settore Commercio, sentite le

associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locali, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto con ordinanza dal Responsabile del Settore Commercio.

Art. 7 Orari di vendita

L'orario di vendita dei mercati è stabilito con ordinanza del Sindaco nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 dei "Criteri di Attuazione del Commercio su Aree Pubbliche" approvate con delibera di G.R. n. 15/15 del 19.04.2007.

Art. 8 Giornate di mercato

I mercati si effettuano nelle giornate previste dalle deliberazioni che li istituiscono o modificano.

Nell'ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione è anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente, mediante ordinanza dirigenziale, a seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari e protocollata almeno 15 giorni prima.

Art. 9 Autorizzazione con posteggio

I posteggi sono assegnati mediante esperimento di bando di gara, nel quale, in forza dell'art. 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98, è stabilita, per ciascun posteggio, la merceologia di vendita a cui è destinato.

Agli imprenditori agricoli, deve essere assegnato un congruo numero di posteggi comunque non inferiori al 30%.

Le assegnazioni verranno fatte a conclusione dell'esperimento della procedura di gara di cui al comma 1, in base alla graduatoria delle domande, secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) n. 1 punto ogni 10 presenze in qualità di spuntista – fino ad un massimo di 20 punti –
- 2) n. 1 punto per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese come azienda attiva di commercio su aree pubbliche – fino ad un massimo di 40 punti – ;
- 3) Richiesta di posteggio da parte di nuovo operatore – 10 punti – ;
- 4) n. 5 punti per coloro che non sono stati titolari di altra autorizzazione di commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio negli ultimi 5 anni;
- 5) n. 10 punti per coloro che non sono stati titolari di altra autorizzazione di commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio negli ultimi 10 anni;
- 6) n. 5 punti per soggetti portatori di handicap, il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;
- 7) n. 10 punti per imprenditoria giovanile (titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con età non superiore a 35 anni), il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;

In caso di richieste concorrenti si procederà al sorteggio.

Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Il bando dovrà prevedere:

- massima pubblicità e divulgazione;
- termine minimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle domande;
- pubblicazione delle graduatorie definitive;
- fissazione della giornata di scelta e assegnazione dei posteggi.

La domanda per l'assegnazione di posteggio nel territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo è presentata al competente servizio commercio.

Nella domanda deve essere chiaramente indicato il mercato o posteggio fuori mercato per cui si fa richiesta e la tipologia merceologica per cui si concorre.

La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nelle specifiche graduatorie. Il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi.

Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 10 Numero massimo posteggi per ditta

Al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni soggetto giuridico non può essere concessionario o sub concessionario (per gestione o affitto d'azienda) di più di due posteggi. Tale limite opera anche nel caso in cui il soggetto giuridico abbia ceduto in gestione il posteggio di cui sia concessionario.

Art. 11 Svolgimento dell'attività con posteggio - obblighi e divieti

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica di cui all'assegnazione del posteggio.

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti addetti alla vigilanza.

E' vietato occupare più spazio di quello concesso.

E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.

E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita in modo da superare le misure del posteggio indicate in autorizzazione.

E' vietato esporre la merce per terra, fatto salvo per la vendita di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.

E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.

E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi.

Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di m 1 dall'area di posteggio sulla parte anteriore.

E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente nelle aree mercatali a condizione che vengano attuate tutte le opportune disposizioni per evitare l'inquinamento acustico e da fumi di scarico.

Qualora sia ravvisata l'opportunità, con apposito provvedimento del Responsabile del Settore commercio, può essere imposta una medesima tipologia di copertura della struttura di vendita nonché l'attivazione di idonei impianti elettrici.

E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk, con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.

L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata.

L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.

L'operatore ha l'obbligo del rispetto del provvedimento di trasferimento del posteggio, qualora lo stesso sia ubicato nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale in sede fissa avente la medesima tipologia merceologica di vendita.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 12 Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di cartelli o altra modalità idonea allo scopo.

La violazione è punita con sanzione pecuniaria da euro 300 a euro 2.000.

Art. 13 Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

La vendita su aree pubbliche con autorizzazione di tipo b) deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo.

L'esposizione della merce può avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, se appositamente attrezzato ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalle vigenti normative in materia igienico sanitaria.

E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

L'esercizio dell'attività è vietata:

- a) nelle vie o tratti di strade indicati nella planimetria allegata;
- b) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
- c) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata;
- d) nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma;
- e) nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- f) qualora l'Amministrazione comunale, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

La permanenza di un soggetto in possesso di autorizzazione di tipo b), su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita, nei termini di cui al comma 2, configura l'esercizio di un'attività di tipo a) in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998.

E' fatto divieto altresì di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500.

Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO II ASSENZE

Art. 14 Assenze

Per i mercati annuali è consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ai tre mesi ($\frac{1}{4}$), pari convenzionalmente a 14 (quattordici) giornate.

Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti, senza giustificazione, per 15 (quindici) giornate di mercato.

Il posteggio rientra nella disponibilità del Comune e verrà assegnato ad altro nuovo operatore.

Per i mercati stagionali è consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) del periodo di svolgimento del mercato.

Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, sia che esso sia l'assegnatario originario o che eserciti in virtù di un affitto d'azienda.

In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno della stipula dell'atto.

Sarà considerato assente a tutti gli effetti il venditore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.

Art. 15 Assenze giustificate

Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza dell'autorizzazione/concessione se effettuate per malattia o gravidanza o servizio militare, come previsto dall'art. 17 comma 2 lettera E della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs n. 114/98

Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare dello stallo successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Tali giornate di assenza non comporteranno nessuna decurtazione nella graduatoria delle presenze.

Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione.

In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

E' considerata giustificata l'assenza nel giorno del decesso e nei due giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro i termini previsti all'art. 16.

Sono altresì giustificabili con apposita documentazione le assenze dovute a casi speciali previsti da normativa di settore : il servizio presso i seggi elettorali ai sensi dell'art. 119 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e la testimonianza in tribunale ai sensi dell'art. 198 cpp.

Il certificato medico giustifica tutte le assenze dai mercati per il periodo indicato dallo stesso certificato.

Art. 16 Assenze giustificate: modalità e tempi di comunicazione

La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per fax, email, PEC o protocollazione diretta all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), entro **15 (quindici) giorni** dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata, fa fede il timbro postale di spedizione.

I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo di assenza.

Ai sensi della normativa sulla privacy, i certificati dovranno limitarsi alla prescrizione del periodo di riposo o di cura, senza contenere alcuna informazione sulla patologia.

I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell'Unione Europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi all'ufficio competente (SUAP) entro il termine di 30 (trenta) giorni con le modalità sopra elencate.

La giustificazione delle assenze riguarda sempre il titolare dello stallo se ditta individuale, o il legale rappresentante se società.

Art. 17 Verifiche sulle assenze

Il Comune di Loiri Porto San Paolo si riserva di effettuare controlli per verificare le dichiarazioni e/o attestazioni prodotte quale giustificativo di assenza nelle giornate di mercato.

In casi di accertata violazione della norma di cui al 1° comma, l'operatore mercatale è soggetto a sanzione da 25 a 500 euro e ad una sospensione dal mercato da 1 a 5 giornate a seconda della gravità e della reiterazione.

Le presenze effettuate nel periodo di malattia saranno considerate assenze non giustificate.

CAPO IV SPUNTA

Art. 18 Spunta – Definizione e requisiti

Qualora il titolare dello stallo non si presenti al mercato entro l'ora stabilita nell'ordinanza sindacale di cui all'art. 7, lo stallo viene assegnato per la giornata all'operatore "spuntista" che, avendo titolo per esercitare il commercio su area pubblica, si sia presentato entro l'ora prevista dall'ordinanza.

L'operatore spuntista dovrà presentarsi con carta di identità, licenza di commercio ambulante in originale (o DUAAP/SCIA con ricevuta), visura camerale aggiornata (risalente massimo a 90 giorni precedenti), documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione se dipendente e permesso di soggiorno se cittadino extra-Unione Europea.

Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.

Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.

Art. 19 Spunta – Assegnazioni posteggi disponibili

La Polizia Locale procede ripartendo gli spuntisti (presentatisi entro l'orario fissato dall'ordinanza e in regola con la documentazione) in elenchi separati, tanti quanti sono le tipologie merceologiche presenti al mercato: alimentari, non alimentari, produttori agricoli e somministrazione alimenti e bevande (ove espressamente previste nell'istituzione del mercato).

La graduatoria degli spuntisti, il suo aggiornamento e la registrazione delle presenze sono effettuate dal Responsabile del Settore Commercio sulla base delle rilevazioni della Polizia Locale.

L'assegnazione del posteggio non occupato avverrà sulla base della suddetta graduatoria formata seguendo i seguenti criteri: in primo luogo le maggiori presenze cumulate dal singolo operatore nel mercato e, a parità di presenze, la maggiore anzianità intesa come inizio dell'attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Il posteggio non occupato viene assegnato attribuendolo agli spuntisti chiamati in ordine di graduatoria della rispettiva tipologia. La scelta dello stallo (di stessa tipologia merceologica), viene effettuata dal singolo operatore, salvo diversa disposizione della Polizia Locale, basata su valutazione di ordine, sicurezza e salute pubblica.

Art. 20 Spunta – Punteggio

A tutti gli spuntisti presenti al mercato nell'orario previsto per le operazioni di spunta e in regola con la documentazione è assegnato un punto di presenza, anche nel caso in cui non vi siano stalli disponibili in cui esercitare l'attività di vendita.

Lo spuntista cui è assegnato lo stallo è tenuto a versare la tassa di concessione di suolo pubblico nella misura dovuta per l'occupazione giornaliera e a piazzare immediatamente il banco di vendita.

Lo spuntista che dopo l'assegnazione dello stallo giornaliero, per qualsiasi motivo non utilizzi il proprio banco non esercitandovi l'attività di vendita, o abbandoni il mercato prima dell'orario di chiusura, perde il punteggio giornaliero.

Lo spuntista che non versa la tassa di concessione di suolo pubblico perde il punteggio relativo alla presenza giornaliera e viene escluso dalla spunta per i successivi 60 giorni.

Art. 21 Posteggio Libero

Nei mercati in cui è presente il posteggio libero, esso viene assegnato dalla Polizia Locale durante la procedura di spunta esclusivamente alle produzioni regionali, con priorità ai prodotti dell'agroalimentare, e di seguito alle produzioni di artigianato tipico e tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e, in ultima analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato.

L'assegnazione del posteggio libero allo spuntista fa maturare il punteggio nella relativa categoria (alimentari, produttori agricoli, non alimentari etc).

Il posteggio libero è riservato agli operatori itineranti e non può essere mai oggetto di concessione decennale.

Art. 22 Miglioria

Il Responsabile del Settore Commercio, qualora nell'ambito di un mercato o di una fiera vi siano posteggi disponibili o non assegnati, provvede, qualora se ne ravvisi l'opportunità, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel medesimo mercato o fiera, mediante pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso.

La procedura di miglioria dovrà, in ogni caso, essere attivata prima del bando di assegnazione dei posteggi disponibili.

La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune nelle forme e nei tempi indicati nell'avviso.

L'ufficio competente appronterà una graduatoria dei soli operatori del mercato che alla data di indizione del bando siano in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (riferite anche al precedente titolare in caso di subentro), secondo criteri di priorità utilizzati per la predisposizione della graduatoria in sede di prima assegnazione.

E' consentito il trasferimento solo in stalli disponibili dello stesso settore merceologico e periodicità (stagionale/permanente).

Nel corso della chiamata, gli stalli che si liberano in seguito alle scelte degli operatori sono a loro volta considerati disponibili per i titolari che vengono chiamati successivamente.

CAPO V

TRASFERIMENTO DEL POSTEGGIO

Art. 23 Scambio

Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico.

Art. 24 Subingresso

Prima del trasferimento d'azienda, il subentrante è tenuto ad accertare la regolarità amministrativa dell'attività o del ramo dell'attività che intende acquisire, tramite verifica presso l'ufficio comunale.

In particolare il subentrante dovrà accertare che nel frattempo non sia intervenuta la decadenza del posteggio per superamento del numero massimo di assenze consentite.

In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante e il posteggio rientrerà nella disponibilità del cedente.

Il subingresso non sortirà pertanto alcun effetto ai fini del trasferimento della titolarità del posteggio in capo al subentrante.

Il presente articolo si applica al subingresso per atti tra vivi e per causa di morte.

Art. 25 Subingresso per le diverse tipologie merceologiche

Alimentare / Non alimentare / Somministrazione -

Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti per le tipologie merceologiche non alimentare, alimentare e somministrazione, a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.

Produttori agricoli -

Il posteggio assegnato ai produttori può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

Art. 26 Subingresso per atto tra vivi

Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda comprendente il diritto ad esercitare la vendita nel posteggio di mercato può essere effettuato a titolo permanente o temporaneo.

Trasferimenti definitivi (cessione dell'azienda o del ramo d'azienda (vendita), la donazione e il conferimento d'azienda) devono essere stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subentro all'ufficio comunale preposto (SUAP) entro 60 giorni dalla stipula, mediante presentazione della DUAAP, ex art. 1, commi 16-32, L.R. nr. 3/2008.

Trasferimenti temporanei (l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda o il comodato d'azienda) devono essere stipulati con atto pubblico (cd atto notarile) o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subentro all'ufficio comunale preposto (SUAP) entro 60 giorni dalla stipula, mediante presentazione della DUAAP, ex art. 1, commi 16-32, L.R. nr. 3/2008.

Qualora la comunicazione del subingresso non avvenga entro i 60 giorni previsti dalla normativa regionale, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato o sarà in ogni caso considerato assente senza possibilità di poter presentare certificati medici giustificativi. La riammissione al mercato avverrà solo in seguito alla presentazione della comunicazione formale di subingresso.

La decadenza opera di diritto e il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile del Settore Commercio.

Il subentrante, per atto tra vivi, che all'atto della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile del Settore Commercio.

Art. 27 Subingresso mortis causa

La successione nell'attività per causa di morte deve essere comunicata dall'erede subentrante all'ufficio comunale preposto (SUAP) tassativamente entro tre mesi dal decesso del titolare, nelle forme previste dalla normativa vigente (mediante presentazione della DUAAP, ex art. 1, commi 16-32, L.R. nr. 3/2008). In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente alla possibilità di subentro nell'attività del deceduto.

Nel caso in cui il successore non possenga, al momento del subentro, i requisiti di cui dell'art. 71 del Dlgs n. 59.2010 (cd requisiti morali e professionali) o di altro requisito previsto dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività, può proseguire in via provvisoria l'esercizio dell'attività per non più di un anno. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta la decadenza dell'autorizzazione e della concessione sul posteggio.

Art. 28 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa istanza.

Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto.

CAPO VI

DECORO E SICUREZZA

Art. 29 Regole per il decoro e la sicurezza

Qualora il posteggio sia posizionato su area pavimentata, l'operatore è tenuto a stendere sotto il proprio veicolo teli ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante.

Uguale protezione deve essere predisposta ogni qualvolta si utilizzino generatori di corrente o altre attrezzature (griglie, friggitrici etc) da cui possano colare liquidi o sostanze potenzialmente dannose per l'integrità della pavimentazione.

In caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere tutte le certificazioni di sicurezza e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di assoluta sicurezza. L'utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora la Polizia Locale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.

Ciascun titolare deve avere a disposizione nel proprio stallo un piccolo estintore portatile omologato e certificato.

La condotta degli operatori del mercato deve essere improntata al massimo rispetto dei residenti, dei clienti e degli altri operatori, evitando in particolare discussioni, grida, schiamazzi e qualsiasi rumore che possa arrecare disturbo. Gli apparecchi di riproduzione musicale possono essere utilizzati solo a basso volume.

Per quanto riguarda l'attività di gestione dei rifiuti urbani all'interno dei mercati urbani cittadini si rimanda all'ordinanza sindacale n. 32 del 19.05.2014 e s.m.i.

Nell'esercizio dell'attività di vendita gli operatori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni individuate nella Circolare nr. 3794/2014 del 12.03.2014 - Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -.

CAPO VII SANZIONI

Art. 30 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Settore Commercio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

Si considerano di particolare gravità:

- a) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
- b) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato e delle norme tecniche di prevenzione incendi per l'istallazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi (Circolare nr. 3794/2014 del 12.03.2014);
- c) il doloso danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
- d) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 31 Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per un periodo complessivamente superiore ad $\frac{1}{4}$ del totale dei giorni di svolgimento del mercato;
- b) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- c) per decadenza della concessione del posteggio per mancato pagamento dei tributi dovuti ai sensi del vigente regolamento.

In caso di motivata urgenza, al verificarsi di situazioni di pubblico interesse e di ordine pubblico, il Responsabile del Settore commercio può disporre la revoca della concessione di singoli posteggi.

Art. 32 Rinuncia all'autorizzazione

L'autorizzazione di tipo A per l'esercizio di vendita sul posteggio può essere oggetto di rinuncia volontaria da parte del titolare che ne dà comunicazione per iscritto all'Ufficio comunale competente.

La rinuncia ha efficacia a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione.

Art. 33 Sanzioni pecuniarie

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o titolo abilitativo o senza la concessione di posteggio quando prevista, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche in mancanza dei requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D.Lgs 59/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'art. 10, del presente regolamento, è punito, come previsto all'art. 29, comma 2, del D.Lgs.114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento non disciplinate dal D.Lgs. 114/98, da altre specifiche norme e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di euro 250, ai sensi della legge 689/1981, come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 ed inoltre con le seguenti sanzioni :

Ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

- 1) Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità, per il danneggiamento non strutturale della sede stradale, della pavimentazione, dell'arredo urbano e del verde pubblico;
- 2) Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per utilizzo di generatori di corrente sprovvisti di certificazione di sicurezza o effettuato in condizione di disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute;
- 3) Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per aver lasciato rifiuti sparsi sul posteggio o nell'area mercatale, senza aver rispettato le regole di conferimento nei punti di raccolta o nei cassonetti della raccolta differenziata;
- 4) Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver rispettato i limiti della superficie dello stallone e l'altezza dei tendoni.

16

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Regolazione della circolazione veicolare

Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza, ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.

Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite con apposito provvedimento.

Art. 35 Preposti alla Vigilanza

Preposto alla vigilanza sui mercati è il Servizio di Polizia Locale, con l'ausilio della Compagnia Barraccellare ai sensi dell'art.2, della Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25, e compete:

- a) garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato;

b) assegnare i posti giornalmente non occupati;

c) assicurare il rispetto delle norme igieniche, delle norme sull'attività commerciale e di quelle sul funzionamento del mercato.

Art. 36 Oneri per l'occupazione del posteggio

Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

